



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 26 giugno 2013, n. 27828

Patente - Guida senza patente - Persona sottoposta ad una misura di prevenzione - Sorveglianza speciale - Reato di cui all'art. 73 D.L.vo 159/2011 - Configurabilità.

Dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D.L.vo n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S. (Cass. Pen., Sez. I, 26 giugno 2013, n. 27828) - [RIV-1312P1121] Art. 116 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 25 ottobre 2010 il GUP del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, condannava alla pena di un anno e mesi cinque di reclusione M. R., imputato del reato di cui all'art. 9 comma 2 L. 1423/1956, per aver violato le prescrizioni del provvedimento di sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno al quale era sottoposto, circolando alla guida di un motociclo senza essere in possesso della prescritta patente di guida perché revocatagli, condotta, quest'ultima, contestatagli anche ai sensi dell'art. 116 commi 13 e 18 c.d.s., in Catania, il 31 maggio 2010.

La sentenza veniva riformata, quanto alla pena, dalla Corte di appello di Catania la quale, escludendo la contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione con pronuncia del 13 gennaio 2012.

2. Avverso detta decisione ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, che nel suo interesse sviluppa tre motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione ad entrambe le norme incriminatrici, in particolare osservando: la corte di merito non ha motivato in ordine alla incriminabilità della condotta contestata, giacché l'imputato fu colto non già mentre circolava, ma nell'atto di parcheggiare un motociclo, azione questa non riferibile a quella di guidare il mezzo medesimo. Né appare coerente con le regole della prova processuale ricorrere alla presunzione che l'imputato aveva necessariamente, in precedenza, guidato il motociclo medesimo.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione dappoiché negata l'applicazione delle attenuanti generiche in assenza di qualsivoglia cenno argomentativo.

2.3 Col terzo ed ultimo motivo di censura invoca la difesa ricorrente l'applicazione dell'art. 73 D.L.vo 159/2011, quale *ius superveniens* di maggior favore per l'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Quanto al primo motivo di censura osserva il Collegio che del tutto logicamente, sul piano della coerenza motivazionale, e correttamente, quanto ai profili di stretto diritto, hanno i giudici di



merito evidenziato che l'imputato fu colto nell'atto di posteggiare una potente moto, Honda SH 300, con la quale era arrivato nel luogo del controllo e che tanto, anche in riferimento alla sola condotta del posteggiare, integrava manovra di guida con moto ciclo acceso per la quale occorre il possesso della patente di guida, nella fattispecie pacificamente revocata

3.2 Del pari non condivisibile si appalesa la seconda censura. Ed invero nel caso di specie l'imputato appellante ebbe ad inserire la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. nell'ambito della più generale censura relativa al trattamento sanzionatorio, motivo di gravame parzialmente accolto dappoichè ridotta la pena inflitta in prime cure sia attraverso la esclusione della recidiva, viceversa applicata con la sentenza appellata, sia più favorevolmente determinando la pena definitiva in termini certamente apprezzabili.

Di qui l'evidenza che il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi implicitamente argomentato (Cass., sez. II, 19 maggio 2004, n. 29434) in considerazione della entità della sanzione ritenuta di giustizia. La ragion d'essere della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. è, infatti, come è noto, quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, al fine di pervenire alla pena di giustizia, nello specifico concretamente determinata attraverso una più mite indicazione della pena e con la eliminazione, come detto, della recidiva.

3.3 Manifestamente infondato appare, infine, il terzo motivo di doglianza.

L'art. 73 D.L.vo 159/20 non ha affatto sostituito l'art. 9 L. 1423/1956 (come è noto la legge 1423/1956 è stata abrogata dall'art. 120 lett. a) del cod. antim.) dappoichè sostanzialmente diverse le condotte rispettivamente tipizzate e la *ratio legis* a sostegno delle disposizioni, ma ha viceversa introdotto una fattispecie delittuosa speciale rispetto all'art. 116 c.d.s., punendola in termini ben più gravi, di guisa che, a far tempo dal 13 ottobre 2011, giorno dell'entrata in vigore del D.L.vo 159/2011 (cd. Codice Antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida il quale venga colto alla guida di automezzi o motocicli, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, mentre la sanzione per l'analoga contravvenzione prevista in via generale dall'art. 116 c.d.s. è punita con la sola pena dell'ammenda (da 2257,00. a 9032,00 euro).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegua sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000,00. (*Omissis*) **[RIV-1312P1121] Art. 116 cs.**